



**Turismo
Giovanile
e Sociale**

Associazione di Promozione Sociale
Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Tel/fax 06. 44.60.946
e-mail: info@turismogiovanilesociale.it
Codice Fiscale 80210590586

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISMO GIOVANILE SOCIALE APS

ART. 1 – L'EMBLEMA

L'emblema dell'Associazione T.G.S. è costituito da un segno identificativo (marchio) accanto ad una semplice rappresentazione grafica del nome dell'associazione (logo).

Il marchio vede la stilizzazione di una figura umana in movimento, che si può identificare con la figura di un giovane, grazie alla caratterizzazione della capigliatura che ricorda quella "gelatinata" sfoggiata spesso dai ragazzi. Accanto al marchio è posta la denominazione "Turismo Giovanile e Sociale", definita graficamente da un carattere tipografico semplice ma d'impatto, di facile lettura in grandi e piccole dimensioni su qualsiasi tipo di supporto. I colori istituzionali, rosso e arancio, risultano ricchi di connotazioni positive. Il rosso è facilmente associabile all'energia, alla vita, alla passione mentre l'arancio all'allegria, al sole, alla positività e alla voglia di vivere. Tutte questi concetti sono associabili allo spirito con cui i giovani vivono la loro vita.

ART. 2 – STATUTI E REGOLAMENTI

Qualsiasi regolamento approvato dalle Associazioni Locali non deve essere in contraddizione con lo Statuto Nazionale e il Regolamento Nazionale.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONI AFFILIATE AL TGS NAZIONALE

Come previsto all'art.7 dello Statuto Nazionale, le "Associazioni" affiliate al T.G.S. possono essere:

a. gli Enti promotori (CNOS e CIOFS) che presentano domanda annuale con apposito modulo fatta eccezione per la relativa quota che, in virtù della loro qualità, è gratuita (cfr. art. 7 comma 7.1 lettera a).

b. le associazioni che ne facciano richiesta, che condividano le finalità espresse dallo statuto nazionale vigente e da eventuali regolamenti e che operino nei settori di attività dell'Associazione e che svolgono la propria attività presso le Istituzioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice (cfr. art. 7 comma 7.1 lettera b).

Queste possono utilizzare, nella propria denominazione, la sigla TGS, per fare ciò devono:

- essere rette da un proprio Statuto adeguato alle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) in particolare per le Associazioni di Promozione Sociale, nonché coerente con lo Statuto Nazionale;
- prevedere che un membro del Consiglio Direttivo sia nominato dall'Ente promotore come da proprio statuto.
- presentare domanda annuale di adesione all'Associazione Nazionale T.G.S. e essere in regola con il versamento della quota annuale di affiliazione.

c. le associazioni che ne facciano richiesta, che condividano le finalità espresse dallo statuto nazionale vigente e da eventuali regolamenti e che operino nei settori di attività dell'Associazione (cfr. art. 7 comma 7.1 lettera c).

Queste non possono utilizzare la sigla TGS.

Per essere regolarmente affiliate al T.G.S. devono:

- essere rette da un proprio Statuto adeguato alle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) in particolare per le Associazioni di Promozione Sociale, nonché coerente con lo Statuto Nazionale;
- prevedere un Garante Educativo (cfr. art. 7 dello Statuto) con il compito di vigilare sul perseguimento delle finalità statutarie. Il nominativo del Garante Educativo deve essere comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale, unitamente alla domanda di affiliazione (allegato D). Il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare tale nominativo ai Presidenti degli Enti Promotori, che si riserveranno il diritto di approvarlo;
- presentare domanda annuale di adesione all'Associazione Nazionale T.G.S. e essere in regola con il versamento della quota annuale di affiliazione.

Tenuto conto di quanto previsto dal CTS, ossia la possibilità di affiliare non più del 50% di Enti non APS rispetto agli enti APS affiliati (cfr. Statuto Nazionale art. 7 comma 7.1), tutte quelle associazioni rientranti ai punti b e c del presente articolo che NON avranno adeguato il proprio statuto al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS), potranno essere affiliate previa valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale e nel rispetto della Legge stessa.

ART. 4 – AFFILIAZIONE

1. In riferimento all'art. 8 dello Statuto e all'art 7 del presente Regolamento, si chiama affiliazione all'Associazione Nazionale T.G.S., la richiesta ufficiale per ottenere la qualifica di Socio.

- a) L'affiliazione è di durata annuale ed è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- b) Le Associazioni Socie hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Come sempre il versamento va effettuato direttamente e solamente alla Sede Nazionale su:
 - 1) c.c.p. n° 52206000 intestato a "T.G.S. Nazionale" via Marsala, 42 00185 Roma;
 - 2) bonifico bancario sul conto n° 5436 - Cin L - Abi 1025 - Cab 3213 – Iban IT26G0306909606100000076644 - San Paolo Ag. 22, via Parigi 13 - 00185 Roma.

La ricevuta del versamento, unitamente alla distinta debitamente compilata, va inviata (anche tramite fax) alla Segreteria nazionale. La validità del tesseramento decorre dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno immediatamente successivo a quello del versamento postale/bancario.

- c) Sia la richiesta di nuova affiliazione, sia la domanda di rinnovo vanno effettuate sugli appositi moduli appositamente predisposti (**allegati A e B**), da inviare in formato cartaceo o via e-mail alla Segreteria Nazionale (info@turismogiovanilesociale.it).
- d) Alle richieste di affiliazione bisognerà allegare le relazioni consuntive e preventive utilizzando i moduli predisposti (allegati C e D).
- e) La richiesta di nuova affiliazione deve essere corredata dalle copie dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, della Programmazione annuale e dalla distinta attestante il pagamento della quota associativa.
- f) La Segreteria Nazionale provvede a far ratificare le domande sia di nuova affiliazione che di rinnovo. Una volta espletate tali operazioni, invierà copia della modulistica timbrata e controfirmata direttamente alle Associazioni Locali.
- g) Il rinnovo dell'affiliazione non richiede di allegare nessun documento associativo con esclusione dei casi in cui lo Statuto sia stato modificato, e comunque in tal caso è richiesto l'invio contestualmente all'approvazione delle modifiche. L'accettazione è subordinata alla

presentazione della programmazione annuale e accompagnata dalla relativa quota associativa prevista (vedi comma precedente).

- h) Le richieste di nuova affiliazione dovranno essere corredate, qualora si tratti di gruppi costituiti negli istituti SDB e FMA (Statuto, art. 7) da Nulla Osta dell'Ispezzoria di riferimento (allegato I); mentre qualora si tratti di gruppi esterni (Statuto, art. 7) sarà cura dell'associazione nazionale dare notizia all'Ispezzoria di riferimento dell'avvenuta affiliazione.**

ART. 5 – PROCEDURA PER IL TESSERAMENTO

Tra i servizi associativi, a favore dei soci regolarmente affiliati, rientra la procedura di tesseramento on-line.

Accedendo all'area tesseramento del sito nazionale, attraverso la sezione "anagrafica", ogni gruppo locale potrà registrare i dati dei propri soci e comunicarli così alla Segreteria Nazionale in formato elettronico, per attivare la copertura assicurativa. Tale copertura è valida dalle ore 24.00 del giorno in cui risulta effettuato il versamento del relativo contributo variabile.

Sarà necessario compilare con esattezza tutti i campi visualizzati sullo schermo. È indispensabile iscrivere anche i soci che rinnovano il tesseramento per il nuovo anno sociale, inserendo nell'apposita scheda l'annualità di riferimento verificando anche l'esattezza della categoria di tesserino.

Il tesseramento potrà avvenire solo e soltanto se sarà compilata la distinta di versamento (rilasciata dal sistema di tesseramento on-line disponibile sul sito nazionale (www.turismogiovanilesociale.it) e i tesserini verranno rilasciati solo ad avvenuto versamento del contributo variabile corrispondente.

Per eventuali dubbi è scaricabile dall'area download, il **Manuale tesseramento** (allegato G-E) che contiene tutte le informazioni utili per procedere alla registrazione dei tesserati e alla compilazione della distinta di versamento.

Si consiglia alle associazioni locali, in merito al tesseramento dei propri soci, di far presente loro che i tesserini sono personali e hanno la validità annuale con copertura assicurativa per:

- tutte le attività realizzate nell'annualità di riferimento (*per i vostri soci ordinari*),
- le sole attività progettuali realizzate nell'annualità di riferimento (*per i vostri soci progetto*),
- una singola attività giornaliera realizzata nell'annualità di riferimento (*per i vostri soci start*).

Si consiglia, inoltre, di far firmare il modulo per il Consenso (allegato H F) previsto dalla legge sulla Privacy Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), che va conservato presso la sede della singola Associazione Locale. Tale "Consenso" permette all'Associazione di gestire i dati personali dei singoli Soci.

ART. 6– CARICHE SOCIALI

1. Le cariche sociali a tutti i livelli sono a titolo gratuito.

2. Le persone elette per le cariche sociali nei vari livelli devono mantenere la qualifica di socio pena la perdita della carica elettiva ricoperta e del diritto di partecipare anche agli organi sociali. Nel caso dell'associazione nazionale T.G.S. i membri del direttivo eletti dall'assemblea dei soci devono pena la perdita della carica ricoperta mantenere la qualifica di socio presso una sede locale regolarmente affiliata.

3. I Soci per essere eletti nelle cariche sociali nei vari livelli devono aver compiuto il 18° anno di età come previsto dal codice civile.

ART. 7 – INCOMPATIBILITÀ FRA CARICHE SOCIALI

1. L'incarico di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica analoga all'interno dell'Associazione T.G.S. a tutti i livelli. L'eletto che si venga a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esercitare l'opzione entro trenta giorni.

2. Per quanto riguarda l'ineleggibilità e l'incompatibilità è competente il Collegio Nazionale dei Probiviri.

3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto esclusivamente da persone fisiche che non siano membri di nessun Organo Sociale dell'Associazione T.G.S. o dei Consigli Direttivi Locali.

ART. 8 – DELEGATI E DELEGATE

L'Associazione riconosce e valorizza nella propria struttura associativa il ruolo degli Enti Promotori C.N.O.S. e C.I.O.F.S., che nominano i Delegati/e, con il compito di garantire l'indirizzo dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e gli Enti Promotori (Art. 6 dello Statuto Nazionale).

I Delegati/e sono a tutti gli effetti membri dei Consigli direttivi a qualsiasi livello come da previsioni statutarie, a tal proposito è opportuno che vengano muniti di tesserino annuale dalle associazioni locali di riferimento.

ART. 9 – ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Hanno diritto di partecipazione e di voto, tutti i soci che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati (articolo 12 statuto vigente).

2. I soci sono rappresentati nelle Assemblee dal proprio Presidente, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo a tale scopo delegato dal Consiglio Direttivo stesso (articolo 7 statuto vigente).

3. I soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta (articolo 12 statuto vigente).

4. Le deleghe devono essere scritte su l'apposito modulo previsto dal Consiglio Direttivo Nazionale (allegato +G). Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.

5. Le modalità di svolgimento sono regolate dall'art. 14 commi 2 e 3 dello statuto nazionale vigente.

6. Il Consiglio Direttivo Nazionale, prima della convocazione di ogni Assemblea Nazionale procede alla nomina della Commissione Verifica Poteri.

4. La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri scelti fra i Soci dal Consiglio Direttivo Nazionale in occasione della convocazione di ogni Assemblea Nazionale ed assolve ai compiti di vigilanza e di controllo sulla regolare posizione associativa dei partecipanti alle Assemblee medesime. In particolare:

a) accerta la titolarità dei Soci aventi diritto al voto, attenendosi a quanto stabilito dagli articoli 7 e 12 dello Statuto;

b) predispone l'elenco dei Soci che risultano accettati o ratificati almeno un mese prima di quello fissato dalla convocazione dell'Assemblea Nazionale (art. 12 dello Statuto);

c) verifica le rappresentanze, le deleghe e la documentazione dei Soci ammessi all'Assemblea Nazionale.

5. I partecipanti all'Assemblea Nazionale sono ammessi a votare dalla Commissione Verifica Poteri. Per essere regolarmente ammessi occorre esibire:

a) il modulo di affiliazione ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

b) tesserino di appartenenza al proprio T.G.S. Locale e all'occorrenza documento personale;

c) eventuali deleghe.

6. La Commissione Verifica Poteri, in sede di apertura di lavori assembleari, può se lo ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea medesima eventuali casi dubbi o di insolvenza, al fine di regolarizzare od escluderne la partecipazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente Nazionale ed ha il compito di:

a) organizzare lo svolgimento dei lavori posti all'ordine del giorno;

b) regolare la successione degli interventi secondo il programma dei lavori;

c) determinare i tempi degli interventi;

d) finalizzare gli interventi e le discussioni al tema in oggetto, anche in vista di eventuali delibere in materia.

8. Ad apertura di lavori, l'Assemblea elegge, il Segretario e, ove fosse necessario, gli scrutatori.

9. La Commissione Elettorale che è nominata dall'Assemblea in apertura dei lavori tra i Soci che non sono inseriti nelle liste elettorali, appronta e distribuisce le schede per l'effettuazione delle

votazioni, attraverso le quali i Soci aventi diritto al voto, esprimeranno preferenze esclusivamente nei confronti dei candidati inclusi nelle liste elettorali. La Commissione Elettorale proclamerà gli eletti, in base all'ordine decrescente dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato che determinerà la graduatoria dei medesimi sino al completamento dei posti a disposizione. La commissione Elettorale inoltre dirimerà i casi di parità di preferenze, accordando precedenza alla regione meno rappresentata, all'anzianità di appartenenza all'associazione, alla maggiore età del votato. In caso di non accettazione dell'incarico, o di successive dimissioni, o di decadenza (cfr. art. 9 dello Statuto il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a deliberare la cooptazione dei nuovi consiglieri, facendo ratificare la nomina dei cooptati nella prima riunione assembleare utile;

10. Tutte le votazioni sono palesi ad eccezione di votazioni elettive che avvengono sempre a scrutinio segreto con il sistema delle preferenze.

11. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, di cui al successivo comma 14, i nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo Nazionale vengono inseriti in una lista.

12. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, di cui al successivo comma 14, i nominativi dei candidati a ricoprire la carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri, vengono inseriti in due liste distinte.

13. La segreteria nazionale predispone quindi le schede di votazione per le cariche di Consigliere Nazionale, e di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri. Le schede di votazione saranno distribuite ai Soci ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri sulla base dei voti a ciascuno di essi riconosciuto.

14. Sono requisiti indispensabili per la proposizione di candidature:

- a. essere cittadino italiano;
- b. essere munito di tesserino di appartenenza ad un socio del TGS nazionale;
- c. avere compiuto 18 anni alla data dell'Assemblea elettiva nella quale si propone la propria candidatura;
- d. non aver riportato condanne per delitto non colposo.

15. Gli ammessi all'Assemblea Nazionale con diritto di voto potranno esprimere preferenze solo ed esclusivamente in favore di candidati che hanno dichiarato la loro disponibilità a ricoprire le cariche ai sensi di quanto precedentemente stabilito, e che, di conseguenza, siano elencati nelle schede predisposte per la votazione.

16. Il numero massimo delle preferenze che si potranno esprimere saranno definite in sede assembleare dopo aver deliberato il numero dei componenti da eleggere (minimo 5 membri eletti per il Consiglio Direttivo Nazionale e minimo 3 per il collegio nazionale dei probiviri).

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Decadono dalla carica i membri eletti se assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Si procede con la sostituzione come previsto dall'articolo stesso.

2. La prima convocazione dopo un'Assemblea Elettiva è effettuata dal consigliere eletto con anzianità maggiore di appartenenza all'Associazione e in seconda istanza dall'età anagrafica entro e non oltre il trentesimo giorno.

3. Sono validi anche i consigli direttivi avvenuti in videochiamata (art. 17 dello Statuto) purché convocati a norma di statuto e regolamento. Per la validità dei consigli direttivi, in riferimento al numero legale, si considerano legittime anche le presenze di uno o più consiglieri in videochiamata.

4. Tutte le votazioni sono palesi ad eccezione di votazioni elettive che avvengono sempre a scrutinio segreto con il sistema delle preferenze.

5. Per quanto riguarda lo svolgimento di un incontro di Consiglio Direttivo Nazionale ci si attiene alle seguenti norme:

- a) Il Presidente Nazionale presiede, in sua assenza è sostituito dal Vicepresidente;
- b) Tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale viene nominato, alternativamente il moderatore;
- c) Ogni intervento non deve superare i cinque minuti;

- d) Il tempo a disposizione viene diviso, all'inizio dei lavori, secondo i punti all'ordine del giorno;
- e) Per ogni iniziativa programmata, viene designato un responsabile;
- f) Su ogni punto all'ordine del giorno, l'incaricato dà relazione sul lavoro svolto in Commissione o di quanto preparato dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- g) Su ogni punto all'ordine il moderatore, alla fine della trattazione, chiede espressione di delibera o di orientamento;
- h) Ogni membro del Consiglio Direttivo Nazionale può proporre, con una breve motivazione, punti all'ordine del giorno da trattare nel successivo Consiglio Direttivo nazionale;
- i) Alla fine dei lavori, il moderatore legge le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 11 – GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

1. La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vicepresidente.
2. È convocata con posta ordinaria e/o PEC e/o e-mail e/o altro mezzo, almeno sei giorni prima, al domicilio e/o indirizzi di posta telematici, comunicati da ciascun componente.

Art. 12 – TESORIERE NAZIONALE

1. Per quanto riguarda la tenuta del libro cassa di prima nota e per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo è competente il Tesoriere Nazionale che può avvalersi dell'aiuto di altri collaboratori.

ART. 13 – RIMBORSI SPESE

1. I Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale e i Delegati Nazionali hanno diritto al rimborso spese per i seguenti viaggi:
 - a. viaggi per recarsi ai Consigli Direttivi Nazionali;
 - b. viaggi per recarsi alle iniziative dell'Associazione Nazionale;
 - c. viaggi per missioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Il rimborso per i viaggi di cui al comma 1 sono così regolati:
 - a) per viaggi con percorrenza fino a 500 Km (solo andata) è consentito il solo utilizzo del treno con biglietto di 2^a classe e supplemento rapido, dove fosse necessario, l'utilizzo del vagon-lit turistico 2^a classe (T2 o T3);
 - c) per viaggi con percorrenza superiore ai 501 Km (solo andata) è consentito l'utilizzo dell'aereo purché a tariffe promozionali;
 - d) per viaggi effettuati con mezzi diversi da quanto detto, sarà rimborsata previa accordo con Presidente e Tesoriere nazionale.
3. Per le spese dei soggiorni di tutte le attività nazionali (assemblee, meeting, week-end dirigenti e altro) escluso le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Commissioni, i Consiglieri eletti e i Delegati Nazionali concorrono al pagamento di una tariffa forfettaria che sarà di volta in volta concordata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Le Associazioni Locali che richiedono la presenza del Presidente Nazionale o di un altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale alle loro iniziative devono concorrere al rimborso spese per intero.
5. Ad ogni Commissione di lavoro deve essere assegnato un budget di spesa valutato sulle effettive necessità della stessa. I viaggi delle Commissioni devono essere effettuati secondo i criteri del precedente comma 2. Il budget di spesa assegnato alla Commissione deve essere assolutamente rispettato e documentato, può tuttavia essere modificato o riassegnato dal Consiglio Direttivo Nazionale per provati motivi.
6. Il Presidente Nazionale con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale può assumere autonomamente impegni di spesa, fermo restando l'obbligo di successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

7. Per il relativo rimborso è stato istituito un modulo (allegato H) che dovrà essere controfirmato dal Tesoriere Nazionale, unico organo di controllo per conto del Consiglio Direttivo Nazionale.

8. Per qualsiasi situazione diversa da questa, l'autorizzazione ad un mezzo straordinario è data secondo il criterio della necessità della presenza ai lavori del Consigliere eletto o dei Delegati Nazionali.

9. Negli altri livelli si decida negli eventuali propri regolamenti.

ART. 14 – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all'articolo 22 dello Statuto, è un organo a disposizione degli Organi Sociali dell'Associazione, delle Associazioni Locali e dei Soci di tutto il territorio nazionale per qualsiasi questione o controversia.

ART. 15– MODULISTICA

1. A codesto regolamento nazionale si allegano i fac simile di tutta la modulistica così elencata:

- a) Allegato A: Modulo affiliazione per Associazioni locali.
- b) Allegato B: Modulo affiliazione per Altre tipologie di Enti diverse da Associazione
- c) Allegato C: Relazione preventiva
- d) Allegato D: Relazione consuntiva
- e) Allegato E: Manuale Tesseramento.
- f) Allegato F: Modulo iscrizione socio e consenso dati.
- g) Allegato G: Modello delega.
- h) Allegato H: Modulo rimborso spese viaggio CDN.
- i) Allegato I: Nulla osta ispettoriale.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento nazionale approvato il giorno 26/04/2020 dall'Assemblea Nazionale andrà in vigore dal 26/04/2020.